

Comune di Entracque (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 18.04.2023: Variante parziale n.1/2022 - Approvazione -

Premesso

Che il Comune di Entracque è dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale approvato con Delibera della Giunta Regionale in data 22/01/85 n. 21-40449. Successivamente è stata predisposta una variante approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 54-4915 in data 25-03-91; in seguito sono state approvate alcune varianti ai sensi della Legge 03-01-78 n. 1 su progetti specifici. Nell'anno 1998 è stata predisposta una variante parziale approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 51 in data 01-10-98. Successivamente sono state apportate al P.R.G.C. le seguenti varianti:

Variante parziale approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 16 in data 16-03-00;

Variante parziale approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 20 in data 28-06-00.

Successivamente l'Amministrazione Comunale ha avviato le procedure per l'approvazione della "Variante Strutturale 2001"; la Variante è stata adottata in via definitiva con delibera del Consiglio Comunale n. 17 in data 02-05-2005 e deliberazioni di rettifica n. 22 in data 26-06-02 e n. 30 in data 30-06-02; la variante è stata approvata con D.G.R. n. 28-2626 n data 19-04-06.

Nell'anno 2003, nell'ambito del Programma Regionale delle infrastrutture turistiche e sportive – Piemonte 2006 (Opere di accompagnamento alle Olimpiadi Invernali) è stata approvata, mediante Accordo di Programma, la "Variante Strutturale 2003".

Successivamente il Comune di Entracque è stato inserito nell'ambito del Programma Regionale delle infrastrutture turistiche e sportive – Piemonte 2006 (Opere di Accompagnamento), sulla scorta del Protocollo d'Intesa firmato a Cuneo in data 23-05-03. A conclusione dell'iter amministrativo, è stato approvato un Accordo di Programma, oggetto di firma congiunta tra il Responsabile del Procedimento dei Comuni di Limone, Entracque, e le realtà istituzionali della Valle Stura e del Monregalese, e finalizzato allo sviluppo delle aree turistiche montane ed alla valorizzazione del "sistema neve". La variante consisteva in n. 2 progetti relativi, rispettivamente, alla realizzazione di un "nuovo polo sciistico in località Esterate: pista e parcheggio" e realizzazione di "nuovo polo sciistico in località Esterate: struttura di servizi". L'accordo di programma è stato firmato in Regione in data 05-02-04. è dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale approvato con Delibera Giunta Regionale Delibera Giunta Regionale in data 08/09/87 n. 51-15450;

Che successivamente sono state approvate ulteriori varianti parziali;

La variante **1/2022** che ora l'Amministrazione comunale intende approvare è relativa al seguente argomento:

Inserimento obbligo di Piano di Recupero su un'area comprendente anche edificio in R1 (Variante 1); l'obiettivo che si persegue è quello di migliorare l'offerta turistica ricettiva del Comune di Entracque mediante un più conveniente ed attuale utilizzo dell'albergo compreso nell'area;

Che è stato a tal fine conferito incarico all'Arch. Carlo Maria Lanzillotta con studio in Caraglio;

Che la variante, come meglio argomentato e precisato nella relazione illustrativa, è da ritenersi parziale ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto le modifiche introdotte:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, e le modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla suddetta legge;

- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla predetta legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto di approvazione del PRG vigente;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Che nella variante, non vengono modificati i parametri di cui all'art.17 comma 5, lettera e) della L.R. 56/77 e s.m.i, riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga, come precedentemente evidenziato nella descrizione relativa agli oggetti di variante interessati da tali verifiche e come dettagliato e argomentato nella relazione illustrativa.

Che la variante in questione è stata sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità a VAS e che l'Organo Tecnico, sulla base dei pareri pervenuti, ha ritenuto che la stessa non debba essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 29/02/2016 n. 25-2977, come da relazione in data 11.04.2023;

Che alla "Variante Parziale n. 1/2022" sono state presentate, osservazioni e proposte da parte degli Enti cui è stato inviato il Documento tecnico di assoggettabilità alla VAS (ASL e Provincia di Cuneo) alla Provincia di Cuneo è stato inviato sia il documento predetto sia l'insieme dei documenti per il parere di competenza; il Documento tecnico di assoggettabilità alla VAS è stato inviato altresì all'ARPA ed alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio che non hanno espresso parere. Il contributo dell'Asl è contenuto nella comunicazione in data 8 marzo 2023; quello della Provincia di Cuneo con determina dirigenziale n. 318 del 13/03/2023;

Che non sono pervenute altre osservazioni e proposte oltre a quelle segnalate al precedente punto;
Che alle osservazioni e proposte presentate si è risposto, controdeducendo, nella Relazione sulle Osservazioni che fa parte integrale della presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

Visti:

- il P.R.G. vigente;
- il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato;
- la L.R. 56/77 e s. m. ed i. ed in particolare i commi 5 e 7 dell'art. 17;

Preso atto delle osservazioni e proposte formulate dall'Asl con comunicazione in data 25 giugno 2021; dalla Provincia di Cuneo con determina dirigenziale n. 2021/1234 del 07/07/2021.

Visto che entro il 30° giorno di pubblicazione (17 marzo 2023) della deliberazione consiliare n.5 del 7 febbraio 2023 di adozione della variante in argomento non è pervenuta alcuna ulteriore osservazione oltre a quelle citate al punto precedente;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere all'approvazione della variante parziale al Piano Regolatore Generale Comunale in oggetto;

Acquisito il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – procedimentale, tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L da parte del Segretario comunale e del Responsabile del Servizio;

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di Controdedurre alle osservazioni e proposte dell'ASL, della Provincia di Cuneo:

ASL

Si condivide quanto espresso dall'A.S.L. di competenza sul parere generale e si precisa:

- 1) che le indicazioni sono attinenti a procedure autorizzative sovraordinate rispetto al PRG, e quindi tutte vigenti e da applicare in sede progettuale ed esecutiva dal Comune;
- 2) l'area individuata è già stata oggetto di valutazioni idrogeologiche ed è posta (area su cui si potrà intervenire e su cui insiste il fabbricato da recuperare) in classe II di idoneità urbanistica pertanto fruibile con piccoli accorgimenti demandati in sede progettuale esecutiva, ove comunque, saranno possibili eventuali prescrizioni.

Ufficio Pianificazione territoriale:

Si condivide quanto espresso dall'Ufficio Pianificazione Territoriale della Provincia di Cuneo e si precisa:

- l'individuazione del Piano di Recupero è riportata su tutte le tavole del PRGC vigente e per una migliore individuazione cartografica, viene indicato l'ambito dello strumento urbanistico esecutivo solo tramite perimetrazione;
- l'ambito individuato comprende l'edificio esistente e la sua area pertinenziale;
- l'area individuata è già stata oggetto di valutazioni idrogeologiche ed è posta (area su cui si potrà intervenire e su cui insiste il fabbricato da recuperare) in classe II di idoneità urbanistica pertanto fruibile con piccoli accorgimenti demandati in sede progettuale esecutiva, ove comunque, saranno possibili eventuali prescrizioni.

Settore Viabilità Cuneo - Saluzzo:

Nulla da rilevare.

Settore tutela del territorio:

Nulla da rilevare.

Settore risorse del territorio Ufficio Acque:

Le indicazioni e normative specifiche dell'Ufficio, sono attinenti a procedure autorizzative sovraordinate rispetto al PRG, e quindi tutte vigenti e da applicare in sede progettuale ed esecutiva dal Comune.

Di approvare, ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 7 della LR 56/77 e s.m.i., il progetto di variante parziale N. 1/2022 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), redatta dall'Architetto Carlo Maria Lanzillotta con studio in Caraglio, in premessa descritto, costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione illustrativa;
2. Relazione sulle osservazioni;
3. Norme tecniche di Attuazione articolo modificato n. 18
4. Tavola modificata n. 3 in scala 1:5000;
5. Tavola modificata n. 4.1a in scala 1:2000;
6. Tavola modificata n. 4.1b in scala 1:1000;

Di dare atto che gli elaborati della variante non comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni, in quanto le aree interessate sono dotate completamente di urbanizzazioni come descritto sulle relazioni ed in quanto gli oggetti di variante non contengono previsioni insediative rientranti nei casi di cui all'art. 17 comma 6 secondo periodo della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Di dare atto che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni

Di dichiarare che per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovra comunali

Di dare mandato al responsabile del procedimento per i successivi adempimenti.